

Statuto dello Yacht Club Como M.I.LA. - C.V.C.

Associazione sportiva dilettantistica

Art. 1 - Associazione

1. È costituita, mediante fusione delle Associazioni "Circolo della Vela Como" (costituita il 1° gennaio 1932) e "Motonautica Italiana Lario" (costituita il 15 giugno 1932), ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto del libro 1, cod.civ. e D.lgs. 36/2021 una Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Como Viale Puecher n.8, denominata:

"Yacht Club Como - M.I.La. - C.V.C."

Associazione Sportiva Dilettantistica

e con acronimo "Y.C.M.V."

2. La durata della Associazione è illimitata.

3. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre.

4. Corrispondenza: in tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatoria l'indicazione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche mediante l'acronimo A.S.D

Art. 2 - Scopo

1. La Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. L'Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi della art.10 D.lgs. 36/2021 esercita in vita stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo - dilettantistiche ai sensi dell'art.7.1, lettera b) D.lgs. 36/2021.

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la diffusione di attività sportiva / e connessa alla pratica dello sport velico, motonautico e più in generale alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli Iscritti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport velico, motonautico e di altre discipline, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione potrà quindi partecipare a gare, tornei, campionati e, con l'autorizzazione della Federazione o ente sportivo competente, indire manifestazione e gare, istituire corsi interni di formazione e addestramento, realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e dalla pratica dello sport velico, motonautico, compresa l'attività paralimpica, quest'ultima nella più stretta osservanza delle norme portate dal Comitato Paralimpico Italiano.

Nei limiti previsti dall'art. 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività commerciale secondaria e strumentale (ai sensi della L. 398/1991 e successive proroghe e modificazioni), purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo

esemplificativo, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive sopra citate.

L'Associazione potrà inoltre:

a) promuovere le manifestazioni sportive curando sia l'aspetto tecnico organizzativo che economico, nonché promuovere tutte quelle manifestazioni atte alla diffusione dello sport velico, motonautico e degli altri di cui alla finalità nelle sue caratteristiche specificatamente agonistiche e sportive, prestandovi tutta l'assistenza possibile;

b) organizzare attività svolte in diretta attuazione degli scopi sopra citati al fine di contribuire allo sviluppo delle suddette discipline, compresa quella legata alle attività modellistiche;

c) organizzare per gli iscritti corsi ginnici per la preparazione atletica specifica.

d) organizzare attività e corsi per i Soci a carattere ricreativo e ludico;

e) promuovere l'organizzazione nei confronti degli iscritti di corsi legati all'attività nautica anche al di fuori del territorio nazionale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi patenti, corsi di navigazione astronomica, corsi d'altura, corsi di meteorologia, corsi di radiotelefonia e simili;

f) acquistare e/o affittare imbarcazioni in genere da mettere a disposizione dei Soci per il raggiungimento degli scopi sociali;

g) realizzare, in proprio e per conto degli iscritti, porti turistici/marine per l'ormeggio ed il ricovero dei natanti da diporto degli stessi;

h) affittare spazi coperti, assumere in concessione porti turistici/marine per il ricovero e l'ormeggio dei natanti da diporto dei Soci, nonché la relativa gestione mediante personale specializzato;

i) affittare, realizzare, acquistare e gestire sedi diverse per l'attività sportiva.

l) organizzare attività ricreative, di regola, riservate ai Soci, tra le quali la gestione di un punto ristoro.

m) organizzare manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive della Associazione.

3. La Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali.

4. L'Associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art.8 del D.lgs. 36/21 e successive modifiche.

Art. 3 - Affiliazione riconoscimento ai fini sportivi e certificazione

La Associazione è affiliata alla F.I.M. e alla F.I.V. e potrà essere affiliata ad altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

3.1) Al fine di ottenere il riconoscimento sportivo, l'Associazione potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive nazionali, discipline associative e enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P., per le discipline sportive dagli stessi riconosciute, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle

direttive del C.O.N.I., del C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle F.S.N., D.S.A. ed E.P.S., cui decide di affiliarsi, comprese quelle delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S., cui è affiliata dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal dipartimento dello sport provvederà a inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organi affilianti E.F.S., D.S.A., E.P.S. per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'Art. 16 D.lgs. 39/21.

Art. 4 - Organi della Associazione

Gli Organi della Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Giudice Sociale
- La Commissione Sociale d'Appello.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Art. 5 - Guidone sociale

Il Guidone sociale porta una croce bianca in campo rosso e blu. Al centro della croce lo stemma sociale rappresentato da due ancore incrociate sormontate da un'elica.

Art. 6 - Domanda di ammissione

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto sociale medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte della Associazione, in qualità di Soci, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendano far parte della Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, allegando la quota di ammissione in quanto dovuta e la quota sociale per il primo anno. Oltre al versamento della quota di ingresso stabilita dal C.D. sono soggetti al pagamento della stessa, tutti i nuovi Soci. Per i nuclei familiari viene imposto il pagamento della tassa d'ingresso ad un solo membro della famiglia

Tale domanda potrà essere accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta da due Soci Effettivi proponenti (che potranno anche essere componenti del Consiglio Direttivo), i quali ne assumono, ai fini dell'ammissione all'Associazione, la diretta

responsabilità morale nei confronti della Associazione stessa.

Qualora il richiedente non presenti la predetta dichiarazione accompagnatoria di due Soci, rilascerà in calce alla domanda stessa, breve curriculum scritto che sarà valutato dal Consiglio Direttivo, il quale potrà assumere liberamente informazioni utili a valutare l'ammissibilità o meno del Socio.

4. La domanda sarà sottoposta alla decisione del Consiglio Direttivo dopo l'affissione all'Albo Sociale per giorni sette di avviso volto a darne notizia ai Soci e metterli in grado di far pervenire in via riservata al Consiglio Direttivo eventuali circostanze ostative all'accoglimento, che saranno valutate dal Consiglio Direttivo medesimo. La decisione, se negativa, deve essere comunicata con raccomandata all'interessato. Contro tale decisione è ammesso ricorso entro giorni 15 (quindici) da parte del richiedente al Giudice Sociale.

5. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da uno dei genitori esercenti la potestà o, in loro mancanza, dall'eventuale tutore. Colui il quale sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

6. La quota sociale non può essere trasferita a terzi o rivalutata ad eccezione di quanto contenuto nel contratto di mutuo ventennale stipulato con lo Yacht Club Como.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa

2. Esercitare il proprio voto durante le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

Il voto assembleare compete esclusivamente ai Soci maggiorenni.

3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo Statuto al raggiungimento della maggiore età.

4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'Associazione.

I Soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

I Soci sono, altresì, obbligati a fornire un indirizzo di posta elettronica al momento dell'iscrizione.

Art. 8 - Quote sociali

1. L'ammontare delle quote sociali, a valere per il successivo anno solare, è stabilito dal Consiglio Direttivo e comunicato alla Assemblea elettiva annuale per la sua ratifica.

2. Il Consiglio Direttivo ogni tre anni può adeguare le quote sociali per una somma pari al 75% (settantacinque per cento) dell'indice ISTAT (costo della vita) del triennio precedente con arrotondamento al multiplo di cinque o dieci immediatamente superiore, il tutto a valere dall'inizio dell'anno solare successivo, senza

necessità di approvazione dell'Assemblea.

3. La materia riguardante le quote sociali non è delegabile dal Consiglio Direttivo al Comitato Esecutivo.

Art. 9 - Categorie dei Soci

1. I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Soci Sostenitori: sono i Soci Effettivi che versano una quota sociale pari al doppio o multiplo di essa in ossequio alle norme fiscali in materia di associazioni sportive e loro successive modifiche; la situazione di coloro che avessero stipulato il contratto di mutuo ventennale con lo Yacht Club Como è regolata dal contratto stesso;

- Soci Benemeriti: sono i Soci che hanno speciali benemeritenze verso l'Associazione; sono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno cinquanta Soci, dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti; sono esonerati dal pagamento della quota sociale e sono limitati a cinque per ogni sezione;

- Soci Effettivi: sono coloro i quali svolgono attività velica e motonautica o frequentano la sede sociale usufruendo di tutti i servizi sociali e che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età;

- Soci Effettivi Juniores: sono coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superino il venticinquesimo; sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione e pagano la quota sociale ridotta al 50% (cinquanta per cento).

- Soci Cadetti: sono i giovani di ambo i sessi di età compresa fra il sesto ed il diciottesimo anno d'età; sono esonerati dal pagamento della quota di ammissione e pagano la quota sociale ridotta al 25% (venticinque per cento).

- Soci Agonisti: sono i Soci che svolgono attività agonistica e sono esonerati dal pagamento della quota sociale; tuttavia, nell'ipotesi in cui non partecipino ad almeno n. 1 competizione nazionale o internazionale nel corso dell'anno di riferimento (salvo cause di forza maggiore) dovranno procedere al versamento della suddetta quota sociale.

2. Possono rivestire altresì la categoria di Socio, le associazioni sportive nautiche e di altre discipline dilettantistiche previste dalla Legge n. 289/2002 e comma 17/18 dell'art.90 e successive modifiche; ogni Associazione ha diritto ad un solo voto da esprimere tramite il legale rappresentante.

3. Le qualifiche acquisite dai Soci nei precedenti sodalizi Circolo della Vela Como e Motonautica Italiana Lario vengono mantenute nella nuova Associazione.

Art. 10 - Frequentatori non Soci

1. La frequenza della sede sociale di non Soci ai quali non è consentito l'uso dei servizi sociali tranne nei casi autorizzati dal C.D. è limitata a:

- allievi: tutti gli iscritti ai corsi, della Scuola vela e di pilotaggio e delle altre discipline sportive durante l'anno del loro svolgimento come da regolamento sociale;

- partecipanti ai corsi delle scuole nautiche in quanto autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, invitare alla frequenza della sede personalità ed autorità cittadine, nazionali ed internazionali, eventualmente

rilasciando tessere con la qualifica di Socio Onorario con validità annuale.

Art. 11 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

- per **dimissioni volontarie**, che devono essere presentate per iscritto entro la chiusura dell'anno sociale e cioè entro il 31 dicembre e saranno ritenute valide dal primo gennaio successivo, senza comunque alcun rimborso di quote per frazione di anno;

- per **morosità**, ovvero per mancato pagamento della quota sociale entro il giorno 28 di febbraio o, eventualmente, per mancato pagamento della quota sociale medesima entro il giorno 31 marzo successivo; in quest'ultimo caso sarà applicata alla quota sociale una maggiorazione da determinarsi annualmente dal Consiglio Direttivo, la quale, comunque, non potrà superare il 25% della quota ordinaria;

- per **sospensione** fino ad un massimo di anni cinque a seguito di provvedimento definitivo degli Organi di Giustizia pronunciato contro il Socio che commetta, azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, possa costituire ostacolo al buon andamento del sodalizio.

- per **radiazione** a seguito di provvedimento definitivo degli Organi di Giustizia pronunciato contro il Socio che pubblicamente con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio dell'Associazione, degli Organi associativi o degli altri Soci e tenga una condotta tale da costituire grave ostacolo al buon andamento del sodalizio.

I suddetti provvedimenti verranno comunicati, a cura della Segreteria, a mezzo lettera raccomandata A.R.;

2. Il Socio **sospeso**, per un periodo pari alla durata del provvedimento di sospensione non potrà accedere alla Sede sociale, neppure in qualità di ospite.

3. Il Socio **radiato** non può essere più riammesso.

4. In ogni caso i Soci che cessano di appartenere alla Associazione decadono dalle cariche sociali.

Art. 12 - Provvedimenti disciplinari

1. Gli Organi di Giustizia sociali possono adottare nei confronti del Socio che non osservi le norme dello Statuto, del Regolamento sociale nonché le delibere o le comunicazioni adottate ed emesse dal Consiglio Direttivo (oltre che per le fattispecie di cui al precedente art. 11), i seguenti provvedimenti disciplinari:

1) ammonizione scritta;

2) deplorazione formale scritta a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC;

3) sospensione temporanea;

4) radiazione.

Avverso i provvedimenti disciplinari, emessi dal Giudice Sociale a norma dell'art. 38 del presente Statuto, e di cui ai punti 2, 3 e 4 il Socio può ricorrere alla Commissione Sociale d'Appello, secondo quanto previsto dall'art 39 del presente Statuto.

Il provvedimento di primo grado è immediatamente esecutivo solo nei casi giudicati gravi; detta immediata esecutività dovrà essere disposta ed adeguatamente motivata dal Giudice nel provvedimento stesso.

Il provvedimento inoltre, passa in giudicato, ovvero diventa irrevocabile e potrà

essere reso pubblico solo se confermato (in caso d'appello, anche con eventuali riforme parziali) dalla Commissione Sociale d'Appello o per effetto della mancata impugnazione, nei previsti termini, del provvedimento di primo grado.

Art. 13 - Delle Assemblee

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nell'ultimo anno del quadriennio olimpico l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il 15 del mese di febbraio dell'anno successivo per l'approvazione del bilancio.

Nella medesima Assemblea verrà indetta l'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali del nuovo quadriennio olimpico, Assemblea la quale dovrà svolgersi fra il trentesimo giorno ed il quarantacinquesimo giorno successivo all'Assemblea di approvazione del bilancio stessa.

Nelle more della elezione del nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica il Presidente uscente, il quale potrà svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

Almeno quindici giorni prima di ogni Assemblea l'avviso di convocazione contenente gli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere esposto all'Albo Sociale.

È facoltà del Consiglio Direttivo comunicare ai Soci la data dell'Assemblea anche con altri mezzi di comunicazione (posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma).

L'Assemblea Straordinaria è convocata nello stesso modo dell'Assemblea Ordinaria, ma la comunicazione scritta ai Soci è obbligatoria (posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma).

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta ove ne facciano istanza:

- il Revisore dei Conti;
- almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci.

Art. 15 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risultino presenti, in proprio o per delega, un quarto dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo; la mancata approvazione dei due documenti determina automaticamente la decadenza del Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Giudice Sociale;
- elegge i componenti della Commissione Sociale d'Appello;
- nomina i Soci Benemeriti su proposta del Consiglio Direttivo;

- delibera sugli argomenti riguardanti la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione.

L'Assemblea Ordinaria, salvo quanto attiene alla nomina dei Soci Benemeriti, delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo, e il Revisore dei Conti non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Elezioni

Tutti i Soci, che abbiano conseguito la maggiore età, hanno diritto a candidarsi ad un'unica carica sociale mediante comunicazione scritta da consegnarsi in Segreteria entro 3 (tre) giorni dalla data prevista per le elezioni. L'Assemblea Ordinaria, convocata con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 14 del presente Statuto, elegge, con scrutinio segreto, le cariche sociali per il successivo quadriennio e più precisamente:

1) con scheda separata: il Presidente;

2) con scheda separata: il Consiglio Direttivo;

3) con schede separate (una per ciascun Organo) il Giudice Sociale e la Commissione Sociale d'Appello;

Per consentire ai Soci scelte di voto consapevoli, i candidati alla Presidenza dovranno esporre all'Assemblea i propri programmi e idee sulla gestione del Sodalizio nel successivo quadriennio ed avranno facoltà di indicare i nominativi dei candidati al Consiglio Direttivo dai quali ritengono di poter ottenere una efficace e costruttiva collaborazione nel perseguimento degli obiettivi prefissati.

Possono ricoprire cariche sociali i Soci di irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Per "irrepreensibile condotta" deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine civile e sportiva, in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti attività sportive. Sono espressamente esclusi dall'elettorato passivo i Soci sanzionati disciplinarmente negli ultimi 5 (cinque) anni.

Art. 17 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno il 50% (cinquanta per cento) dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita qualora siano presenti, in proprio o per delega, almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- scioglimento della Associazione con conseguente nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri;

- modifiche dello Statuto sociale;

L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti e solo

ed unicamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di richiesta di modifica della denominazione della Associazione, l'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) dei presenti.

Art. 18 - Deleghe

Ogni Socio avente diritto al voto può rappresentare, mediante delega scritta, due Soci aventi diritto al voto.

Le deleghe saranno ammesse solo se fatte pervenire in Segreteria unicamente dal delegante o dal delegato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data e ora dell'inizio dell'assemblea, debitamente compilate in ogni parte, con l'indicazione, in particolare, del nominativo del delegante e del delegato.

Art. 19 - Verifica del diritto di voto

I diritti di voto e l'apertura delle buste contenenti le deleghe saranno controllati prima dell'apertura dell'Assemblea dal Segretario del Consiglio Direttivo in carica, unitamente a due membri del Consiglio stesso che ne trasmetteranno i risultati al Presidente dell'Assemblea, il quale procederà alla ratifica.

Art. 20 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta da un Presidente designato dalla stessa fra i presenti aventi diritto al voto e che non rivestano cariche sociali. Egli dirige l'Assemblea; decide sull'ammissibilità delle proposte fatte dagli intervenuti e sulla capacità di voto; sottoscrive il verbale dell'adunanza e convoca per l'insediamento il nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Segretario dell'Assemblea e scrutatori

L'Assemblea, su indicazione del Presidente, nomina un Segretario il quale controlla le presenze, redige e sottoscrive il verbale della adunanza.

In caso di votazione segreta, l'Assemblea nomina due Scrutatori che provvedono allo spoglio delle schede di votazione. Sia il Segretario sia gli Scrutatori sono scelti tra i presenti aventi diritto al voto che non rivestano cariche all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Votazioni

La votazione potrà essere effettuata, a scelta della Assemblea, per alzata di mano o per voto segreto mediante scheda di votazione.

Le votazioni aventi ad oggetto le nomine del Presidente, del Consiglio Direttivo, degli Organi di Giustizia sociali nonché quelle relative a questioni attinenti a persone, dovranno sempre avvenire per votazione segreta.

Art. 23 - Rinvio della Assemblea

Protraendosi la discussione oltre i ragionevoli limiti di tempo, il Presidente può aggiornare la seduta ad altra data senza bisogno di nuova convocazione.

Art. 24 - Deliberazioni assembleari

Le deliberazioni della Assemblea devono essere pubblicate all'Albo Sociale a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Impugnazioni

I Soci dissenzienti possono impugnare le deliberazioni notificando a mezzo raccomandata o PEC (amministrazione@pec.yachtclubcomo.it), spedita entro 15

(quindici) giorni dalla data dell'Assemblea, la propria motivata ed argomentata opposizione al Giudice Sociale il quale, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà deliberare con provvedimento motivato ed inappellabile.

Art. 26 - Consiglio Direttivo

La Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo costituito da 7 (sette) membri, e più precisamente da:

- 1) un Presidente eletto dall'Assemblea elettiva;
- 2) sei consiglieri eletti dalla Assemblea elettiva.

Partecipano al Consiglio Direttivo di diritto i Direttori Sportivi e i Direttori Tecnici nominati dal Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo, obbligatorio non vincolante.

I responsabili di settore, per le materie di loro competenza, su richiesta del Presidente o di almeno due Consiglieri, devono partecipare al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e cioè per la durata del quadriennio olimpico o sue frazioni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina al suo interno:

- un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Il Consiglio può nominare altresì responsabili di settore conferendo ad essi specifici mandati.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consigliere che si astiene viene considerato assente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, redatto sul libro Verbali di Consiglio.

Detto verbale deve essere pubblicato per estratto all'Albo Sociale.

Art. 27 - Cessazione

I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica per:

- dimissioni;
- morte o incapacità;
- decadenza deliberata dal Giudice Sociale (su segnalazione della Segreteria) per assenza non giustificata a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio, o a 5 (cinque) riunioni anche non consecutive in un anno. Tale deliberazione del Giudice Sociale potrà essere impugnata avanti la Commissione Sociale d'Appello Sociale entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di deliberata decadenza, comunicazione che dovrà essere effettuata a mezzo di raccomandata A.R.. La Commissione Sociale d'Appello ricevuta l'impugnazione del provvedimento di decadenza deliberato dal Giudice Sociale dovrà pronunciarsi entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con proprio provvedimento motivato ed inappellabile;

- adozione nei loro confronti di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dai punti 3 e 4 dell'art. 12 del presente Statuto, con la precisazione che il provvedimento di cui al citato punto 3 dell'art. 12, per produrre la cessazione dalla carica, dovrà prevedere una sanzione con durata non inferiore a mesi 8 (otto).

Art. 28 - Sostituzione

Qualora nel corso del mandato amministrativo uno o più membri dovessero cessare dalla loro carica per qualsiasi ragione, il C.D. proseguirà, pur carente dei suoi componenti, fino alla prima assemblea utile la quale procederà all'elezione del/i consigliere/i mancante/i.

Art. 29 - Decadenza

Se per dimissioni contestuali, decadenza o altro impedimento viene a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti, decade l'intero Consiglio Direttivo.

In questo caso assume la qualifica di Commissario Straordinario (a far tempo dalla data dell'evento che ha determinato la decadenza) il Presidente della Commissione Sociale d'Appello, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione della Associazione fino alle nuove elezioni. Dette elezioni dovranno essere formalmente convocate entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del commissariamento, tenute non prima di giorni 30 (trenta) dalla data di formale convocazione e, comunque, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data della formale convocazione stessa.

In caso di dimissioni o comunque di cessazione dalla carica del Presidente decade l'intero Consiglio Direttivo; in questo caso il Presidente deve convocare entro 30 (trenta) giorni dalla data delle proprie dimissioni l'Assemblea elettiva, la quale dovrà tenersi non prima di giorni 30 (trenta) dalla data di convocazione e, comunque, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data della convocazione stessa.

Resta comunque in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo si riuniscono almeno una volta ogni 2 (due) mesi nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti degli Organi suddetti.

La convocazione può avvenire anche senza formalità procedurali purché in forma scritta, anche via e-mail.

Sono altresì valide le riunioni tenute mediante consultazione telematica purché le deliberazioni risultino da verbalizzazione contestuale o registrazione audio.

Art. 31 - Attività e poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;
- nomina il Comitato d'Onore su proposta del Presidente;
- nomina i Direttori Sportivi e Direttori Tecnici, uno per sezione; l'incarico conferito ai Direttori Sportivi e ai Direttori Tecnici è temporaneo e non potrà protrarsi oltre la scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati; cesserà altresì nei casi previsti all'art.29; l'incarico in ogni caso potrà essere

revocato, dal Consiglio Direttivo stesso, con provvedimento motivato;

- nomina i Direttori delle Scuole di Vela e di Motonautica;

- nomina responsabili di settore specificandone i poteri;

- emana il regolamento attuativo dello Statuto;

- determina l'ammontare delle quote sociali, delle tariffe dei diversi servizi, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, cura gli affari di ordine amministrativo, assume e licenzia personale dipendente, stipula contratti di collaborazione, conferisce mandati di consulenza, nello specifico nomina il Revisore dei conti esterno, il quale dovrà essere iscritto all'Albo dei dottori commercialisti revisori e/o società di revisione contabile regolarmente iscritti all'albo dei revisori contabili (il Revisore dei conti non potrà essere Socio dell'Associazione).

- approva i programmi sportivi della Associazione;

- costituisce le varie sezioni sportive per gli sport diversi dagli scopi sociali, fissandone il regolamento e le modalità di iscrizione;

- istituisce commissioni temporanee determinandone i poteri;

- delibera la convocazione delle assemblee ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;

- emana i regolamenti interni relativi all'attività sociale;

- stabilisce le norme per l'uso degli impianti sportivi e del materiale nautico;

- decide tutte le questioni che interessano la Associazione ed i Soci, con facoltà inoltre, in particolari e motivate situazioni di singoli Soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota sociale;

- cura il buon andamento finanziario della Associazione, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale in particolare per le attività sportive, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle sezioni sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico del sodalizio che dovrà essere sottoposto per approvazione alla Assemblea;

- apre rapporti di conto corrente con gli Istituti bancari;

- sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio purché risultanti dal bilancio preventivo approvato dalla Assemblea;

- può proporre al Giudice Sociale l'adozione di provvedimenti disciplinari verso i Soci.

Il Comitato Esecutivo delibera su ogni questione urgente ad esso delegate dal Consiglio Direttivo.

Non possono essere delegate al Comitato Esecutivo le attività di natura Disciplinare, la stesura dei bilanci e l'ammontare delle quote.

Art. 32 - Attività e sezioni sportive

L'attività sportiva della Associazione è prioritaria e, in ogni caso, preminente.

Alla stessa è destinato il 35% (trentacinque per cento) dell'introito delle quote sociali che secondo le previsioni verrà riscosso nell'anno successivo. Il Consiglio

Direttivo fermo restando la necessità di garantire le attività sportive ha facoltà di ridurre in ogni momento, anche in corso di gestione detta percentuale nella misura che risulterà necessaria a garantire la copertura delle spese ordinarie e straordinarie di manutenzione e gestione preventivate per l'anno successivo.

La pratica dello sport a livello agonistico avviene nelle sezioni sportive.

Ogni sezione sportiva è diretta da un Direttore Sportivo e da un Direttore Tecnico di riferimento che risponde al Presidente del buon andamento della Sezione Sportiva, dei risultati conseguiti, dell'utilizzo dei fondi affidati alla Sezione stessa, della disciplina all'interno delle strutture, della sicurezza nell'esercizio dell'attività. Il Presidente, i Direttori Sportivi, i Direttori Tecnici e i Direttori delle Scuole costituiscono il Comitato Sportivo.

Ogni Sezione Sportiva si dota della struttura organizzativa che ritiene più idonea alla propria attività, con l'approvazione del Comitato Sportivo.

La Sezione Sportiva può avvalersi dell'opera dei Soci Volontari nonché dell'opera di personale dipendente o esterno, subordinatamente all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'attività delle sezioni sportive nonché le mansioni e i compiti dei singoli componenti delle stesse, sono coordinate e dirette dal Direttore Sportivo di riferimento, il quale, per ogni e qualsiasi iniziativa che comporti una spesa non preventivata, dovrà rivolgersi esclusivamente al Presidente del direttivo.

La Sezione Sportiva elabora entro il 31 ottobre di ogni anno un programma di massima ed un preventivo di spesa della propria attività, per l'anno successivo, da sottoporre all'esame del Comitato Sportivo e successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tale programma deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Al termine della stagione agonistica il Direttore Sportivo di riferimento relaziona il Consiglio Direttivo sui risultati conseguiti.

Nel caso di previsione di esecuzione di manifestazioni particolarmente impegnative dal punto di vista organizzativo ed economico, l'approvazione particolare della stessa può essere posticipata sino al 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 33 - Il Presidente

Il Presidente:

- è il legale rappresentante della Associazione, la dirige e la rappresenta;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, il Comitato Sportivo e il Comitato d'Onore;
- può assumere provvedimenti di oggettiva urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile;
- è interlocutore dei Direttori Sportivi e Direttori Tecnici, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo, in particolare per quanto concerne le iniziative di carattere economico che gli stessi intendono attuare;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi associativi;
- accerta la regolarità della conservazione e della tenuta dei libri, nonché

dei documenti associativi;

- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, mandati speciali di qualunque natura a componenti del Consiglio Direttivo medesimo nonché ai Direttori Sportivi e Tecnici; detti mandati possono riguardare anche la partecipazione attiva alle consultazioni elettorali federali, provinciali, regionali e nazionali.

In caso di assenza temporanea del Presidente, questi viene sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 34 - Il bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio per l'esercizio sociale dell'Associazione, costituito dalla situazione patrimoniale, del conto economico e da una relazione illustrativa.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione della Assemblea.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e prudenza.

Copia del bilancio consuntivo e preventivo deve essere messo a disposizione di tutti i Soci almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

La Associazione, a cura del Segretario e/o del Tesoriere, deve tenere:

- il libro dei Verbali delle Assemblee;
- il libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro Giornale (se previsto dalle disposizioni di legge);
- il libro degli inventari (se previsto dalle disposizioni di legge);
- il libro dei Soci;
- il libro Verbali del Revisore dei Conti;
- il Libro dei procedimenti avanti il Giudice Sociale;
- il Libro dei procedimenti avanti la Commissione Sociale d'Appello.

Art. 35 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti deve essere un soggetto iscritto all'albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero della Giustizia ed iscritto all'albo dei Revisori legali.

Tale soggetto non deve essere socio.

Il Revisore è nominato dal Consiglio Direttivo. Per il quadriennio del proprio mandato, ogni diverso o ridotto incarico dovrà tenere conto delle scadenze fiscali previste dalla Legge, al fine di garantire continuità di verifica e operatività.

Il Revisore esercita la vigilanza sull'amministrazione della Associazione osservando le norme previste dal Codice Civile.

In caso di irregolarità il Revisore è tenuto a comunicarle al Consiglio Direttivo per i necessari chiarimenti, pena la solidale corresponsabilità.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 36 – Organi di Giustizia sociali

Gli Organi di Giustizia sociali, qui indicati, sono singolarmente specificati nei successivi articoli del presente Statuto.

Gli Organi di Giustizia sociali sono autonomi e indipendenti da ogni altro Organo Sociale.

I relativi componenti non possono essere rimossi dall'incarico o sostituiti prima della scadenza del loro mandato, se non per dimissioni, per accertato conflitto di interessi o incompatibilità di funzioni, nonché per accertata impossibilità all'esercizio delle funzioni stesse.

Le deliberazioni degli Organi di Giustizia sociali sono comunicate alle parti interessate, a cura della Segreteria, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

Le medesime sono progressivamente numerate, per ogni Organo di Giustizia, e conservate agli atti sociali per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci).

Gli Organi di Giustizia sociali dell'Associazione sono:

- Il Giudice Sociale;
- La Commissione Sociale d'Appello.

L'accesso agli Organi di Giustizia sociali, pena l'inammissibilità e l'irricevibilità dell'istanza, prevede il versamento di quanto segue:

- Tassa di esposto/denuncia avanti il Giudice Sociale € 100,00;
- Tassa di impugnazione avanti la Commissione Sociale d'Appello € 300,00.

Le proposte di sanzioni disciplinari formulate all'unanimità da parte del Consiglio Direttivo non richiedono il versamento della suddetta tassa di giudizio.

Art. 37 – Requisiti degli Organi di Giustizia sociali

Per ricoprire l'incarico di Giudice Sociale è necessario il possesso della Laurea magistrale in Giurisprudenza.

La Commissione Sociale d'Appello è costituita da 3 (tre) Soci, almeno 1 (uno) dei quali sia in possesso della Laurea magistrale in Giurisprudenza; in questo caso il possessore della suddetta Laurea assume di diritto la presidenza della Commissione Sociale d'Appello.

Qualora più di un componente eletto della Commissione Sociale d'Appello sia in possesso della Laurea magistrale in Giurisprudenza, la qualifica di Presidente verrà conferita per votazione interna dei componenti della Commissione.

In ogni caso (ferma restando la necessità del possesso della Laurea magistrale in Giurisprudenza per ricoprire l'incarico di Presidente della Commissione Sociale

d'Appello) per candidarsi alla carica di componente della Commissione Sociale d'Appello stessa occorre, in mancanza della Laurea magistrale in Giurisprudenza, la qualifica di Socio con non meno di anni 10 di anzianità sociale.

Il Socio che intenda ricoprire uno di detti ruoli (Giudice Sociale o componente della Commissione Sociale d'Appello) deve presentare formale candidatura nei termini di cui al precedente art. 16.

Art. 38 - Giudice Sociale

Il Giudice Sociale, organo giudicante monocratico, è competente a giudicare sotto il profilo disciplinare, in prima istanza, le violazioni delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni e comunicazioni del Consiglio Direttivo, dei regolamenti interni nonché di tutte quelle condotte oggettivamente non consone alla vita sociale e sportiva dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esclusivo, quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 16 del presente Statuto.

Il Giudice Sociale agisce a seguito di ogni esposto/denuncia in forma scritta, datato e debitamente firmato dal Socio esponente/denunziante, depositato presso la Segreteria Sociale, in busta chiusa indirizzata al Giudice Sociale stesso.

L'avvenuto deposito, nonché il versamento della tassa di giudizio, deve risultare da "Libro dei procedimenti avanti il Giudice Sociale" tenuto a cura della Segreteria.

Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto deposito il Giudice Sociale, espletate le necessarie indagini e sentite le parti, emette il proprio provvedimento disciplinare, a norma dell'art. 12 del presente Statuto, o provvedimento di assoluzione.

Copia del provvedimento dovrà essere inserita nel citato Libro dei procedimenti avanti il Giudice Sociale.

Art. 39 - Commissione Sociale d'Appello

I provvedimenti emessi dal Giudice Sociale possono essere impugnati, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta notifica dei medesimi alla parte interessata, avanti la Commissione Sociale d'Appello.

L'avvenuto deposito, nonché il versamento della tassa di impugnazione, deve risultare da "Libro dei procedimenti avanti la Commissione Sociale d'Appello" tenuto a cura della Segreteria.

La Commissione Sociale d'Appello giudica in seconda istanza, sempre nel merito, esperendo, ove lo ritenga, ulteriori indagini nonché acquisendo ulteriori mezzi di prova eventualmente prodotti dalla parte che ha impugnato il provvedimento del Giudice Sociale.

Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto deposito dell'atto di impugnazione del provvedimento di primo grado, emesso dal Giudice Sociale, la Commissione Sociale d'Appello, sentite le parti che lo richiedano e verificando, anche, l'avvenuta corretta applicazione delle norme del presente Statuto da parte del Giudice Sociale nel provvedimento impugnato, emette, validamente a maggioranza, il proprio

provvedimento disciplinare, a norma dell'art. 12 del presente Statuto, o eventuale provvedimento di assoluzione.

Il provvedimento emesso dalla Commissione Sociale d'Appello non è soggetto ad impugnazione, salvo quanto previsto dalle norme delle Federazioni Sportive Nazionali (alle quali eventualmente le parti del procedimento intendano rivolgersi), del C.O.N.I. nonché salvo quanto previsto dalle leggi ordinarie dello Stato italiano.

Art.40 - Patrimonio

La Associazione fa proprio il patrimonio morale e sportivo del C.V.C. e della M.I.La. e riconosce nella storia di queste due storiche Associazioni le proprie radici.

La Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a)** quote dei Soci;
- b)** contributi versati da Atleti e Soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
- c)** contributi di privati;
- d)** contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- e)** contributi di organismi internazionali;
- f)** donazioni e lasciti testamentari;
- g)** rimborsi derivanti da convenzioni;
- h)** entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i)** locazione di beni immobili e mobili di proprietà della Associazione;
- l)** tutti i beni mobili ed immobili originariamente di proprietà del C.V.C. e della M.I.La.;
- m)** trofei, coppe aggiudicate definitivamente in gare;
- n)** ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 226.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui la Associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dall'art. 20 D.P.R. 29/9/1973 n. 600 modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Il patrimonio della Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

Art.41 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e dalla quota di ammissione ove richiesta;

- da eventuali elargizioni fatte da Soci o da terzi;
- dal rimborso dei costi sostenuti per l'organizzazione di manifestazioni sportive o delle scuole;
- da contributi federali o da pubbliche istituzioni;
- da ogni altro tipo di entrata che non modifichi o limiti il libero raggiungimento dello scopo sociale.

Art.42 - Erogazioni

Le erogazioni possono essere di qualsiasi tipo purché risultino dal Bilancio Preventivo, approvato dalla Assemblea.

Art.43 - Titoli, gradi, insegne.

Il titolo di Commodoro può essere concesso ai Soci quale riconoscimento di eccezionali meriti sportivi ed organizzativi nei riguardi della Associazione e viene conferito dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta firmata di cento Soci Effettivi.

Per la nomina al titolo di Commodoro il nominativo presentato deve ottenere almeno i due terzi dei voti favorevoli.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di fregiarsi, sulla uniforme sociale, dei gradi stabiliti nel regolamento sociale in relazione alla carica che essi ricoprono.

I titoli onorifici conferiti ai Soci del C.V.C. e della M.I.La. antecedentemente alla data di costituzione del presente sodalizio non subiranno alcuna variazione.

Art.44 - Clausola Compromissoria

Il Socio rinuncia ad adire l'Autorità Giudiziaria per ogni questione insorgente nell'ambito dell'attività dell'Associazione, rimettendone l'esame e la conseguente decisione attinente anche all'eventuale risarcimento del danno agli Organi di Giustizia sociali, salvo quanto stabilito dalle vigenti normative dello Stato italiano.

Art.45 - Responsabilità

La Associazione non è responsabile dei danni di qualsiasi natura che possono derivare ai Soci e ai loro ospiti, nonché alle loro imbarcazioni, sia in deposito in sede che all'ormeggio, al loro materiale, ai loro vestiari, nonché in dipendenza delle attività sportive ricreative e dell'utilizzo dei servizi quali palestra, piscina, solarium sale ricreative e ristorante.

Art.46 - Scioglimento

La Associazione non potrà essere sciolta se non con la deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presa con l'intervento di tre quarti dei Soci Effettivi e con voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.

Art. 47 - Norma transitoria

Ai fini della prima composizione degli Organi di Giustizia sociali, nelle more della convocazione dell'Assemblea elettiva, il Consiglio Direttivo, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dall'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria del presente Statuto, provvederà alla nomina del Giudice Sociale e dei componenti della

Commissione Sociale d'Appello, i quali resteranno in carica sino alla prima Assemblea elettiva utile.

**Il presente Statuto è stato approvato dai Soci
nell'Assemblea Straordinaria del 12.04.2025 in Como.**

**Esente da imposta di bollo ex art.27 bis della tabella B DPR 26/10/1972 n.642
Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del DL n. 117/2017**